



Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 settembre 1957, n. 231

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

TITOLO II - Le prestazioni CAPO III - Prestazioni per la disoccupazione involontaria

## Articolo 32

Corresponsione dell'indennità di disoccupazione, del sussidio straordinario e delle relative maggiorazioni

L'indennita` di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.

Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita`, purche` il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. La corresponsione delle prestazioni e` sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.

L'indennita` di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali e` percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra. (1)

\_\_\_\_

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma dell'art. 32 nella parte in cui si stabilisce che l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37, L. 04.04.1952, n. 218 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione (C.cost. 24.05.1960, n. 34, G.U. 04.06.1960, n. 137 Edizione Speciale).

Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 1